

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DA PARTE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DEI MEDIATORI FAMILIARI – S.I.Me.F.

ARTICOLO 1 - PRINCIPI GENERALI ED OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina la concessione del gratuito patrocinio da parte della S.I.Me.F. a manifestazioni ed iniziative ritenute idonee per le loro finalità scientifiche, professionali, sociali, culturali organizzate in tutto il territorio regionale, ovvero su quello nazionale o all'estero, su tematiche di interesse specifico in merito alla Mediazione Familiare o di interesse affine (temi psicologici, giuridici e/o sociali relativi a: famiglia, separazione, divorzio, figli..) e rispetto alle quali la professione del Mediatore Familiare assuma rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e dell'immagine pubblica.

Il patrocinio rappresenta un'attestazione di apprezzamento, di adesione e di sostegno non economico da parte della S.I.Me.F., ad eventi seminariali e formativi ed ad iniziative di tipo divulgativo/informativo ritenute meritevoli ed in linea con i contenuti, principi e valori della S.I.Me.F. stessa e coerenti con i principi della Mediazione Familiare e con gli aspetti normativi, deontologici, scientifici e culturali espressi nel Regolamento 1 della S.I.Me.F.

Rappresenta, infatti, uno degli obiettivi prioritari della S.I.Me.F. promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione del Mediatore Familiare e favorire tutte le iniziative intese a facilitare l'evoluzione professionale e culturale dei suoi Soci.

Il Patrocinio è un riconoscimento che comporta l'obbligo di apporre il Logo della S.I.Me.F. su tutte le comunicazioni relative alla sola iniziativa patrocinata, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 2 - SOGGETTI RICHIEDENTI

La richiesta di concessione del gratuito patrocinio può essere presentata dai Soci S.I.Me.F, da singoli individui, da Enti pubblici e privati e da Associazioni che operano in ambito psico-sociale, educativo e giuridico.

Il patrocinio è concesso ai Soci S.I.Me.F in regola con il pagamento della quota di iscrizione dell'anno in corso e in regola con l'assolvimento dell'aggiornamento permanente. Il patrocinio non può,

comunque, essere concesso ai Soci che siano assoggettati/e alla sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale di mediatore familiare, per tutta la durata della sanzione.

La concessione non può, altresì, avvenire a favore di soggetti (Soci o ex Soci) a cui sia stata comminata, nei due anni precedenti la data della richiesta, una sanzione diversa dall'avvertimento. Nel caso di sospensione disciplinare il computo dei due anni decorre dal termine della sospensione stessa.

In nessun caso il patrocinio sarà concesso a soggetti che svolgano o avallino, in qualunque modo e a qualsiasi titolo, attività volte a favorire ed incentivare l'abuso della professione.

ARTICOLO 3 - CARATTERISTICHE DELLE INIZIATIVE AMMESSE ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

La S.I.Me.F. ritiene opportuno sostenere quelle iniziative che risultino valide e rilevanti sotto il profilo etico-culturale e scientifico-metodologico e conformi ai principi del Codice Deontologico della S.I.Me.F.

Il patrocinio verrà pertanto concesso previa verifica della rispondenza dell'iniziativa ai seguenti criteri:

a) adeguato profilo etico-culturale del soggetto richiedente, anche in considerazione dei suoi riferimenti scientifico-metodologici;

b) finalizzazione ad obiettivi concernenti la Mediazione Familiare in attinenza con relative conoscenze, abilità e competenze del mediatore familiare indicate dalla NORMA TECNICA UNI 11644:2016,

c) promozione e sviluppo dell'immagine professionale del Mediatore Familiare in riferimento alle sue competenze specifiche e alle abilità trasversali, previste dalla NORMA TECNICA UNI 11644:2016,

e) partecipazione all'iniziativa preferibilmente gratuita,

f) produzione di documentazione adeguata che permetta di valutare il possesso dei requisiti richiesti.

Pertanto, la concessione del gratuito patrocinio può essere disposta per eventi, giornate seminariali e workshop, con carattere informativo e/o esplicite finalità formative, divulgative e socio-culturali in merito alla Mediazione Familiare o a tematiche affini, che non rilascino titoli, qualifiche o abilitazioni.

ARTICOLO 4 - INIZIATIVE ESCLUSE DALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Il gratuito patrocinio non può essere concesso quando dalle finalità dell'iniziativa derivi un conflitto di interessi o un possibile pregiudizio o danno all'immagine o alle iniziative della S.I.Me.F.

In particolare, saranno escluse:

- ❑ Le richieste provenienti da soggetti che non rispondano alle caratteristiche descritte nell'Articolato 1,2 e 3.
- ❑ Richieste che abbiano finalità o scopi commerciali o, anche indirettamente, un fine lucrativo.
- ❑ Iniziative editoriali di natura commerciale destinate ad essere vendute o distribuite anche se non direttamente.
- ❑ Eventi promossi da partiti, sindacati, movimenti politici o da soggetti ad essi riconducibili o da soggetti di natura associativa i cui programmi e le cui manifestazioni si caratterizzano per una qualche forma di discriminazione, e di ogni evento organizzato a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi.
- ❑ Corsi, master, seminari e altre iniziative similari che siano chiusi al pubblico o abbiano come fine esclusivo la propaganda o il proselitismo o la realizzazione di atti di auto-organizzazione, ovvero il finanziamento della propria struttura.

ARTICOLO 5 - TIPOLOGIE DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO

A. Patrocinio senza attribuzione di CF - REQUISITI OBBLIGATORI.

Gli eventi patrocinabili dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere di chiaro e indiscutibile valore scientifico e di rilievo per la professione dei mediatori familiari;
- in caso di non gratuità si richiede un costo di partecipazione ridotto del 20 % per i soci S.I.Me.F.
- la sede dell'evento deve essere a norma secondo le leggi vigenti e adeguata all'iniziativa.

B. Patrocinio con attribuzione di CF - REQUISITI OBBLIGATORI.

Gli eventi patrocinabili sono sottoposti alla valutazione della CDR in conformità all'art.7 e seguenti – Titolo V del Regolamento della S.I.Me.F. e dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- partecipazione all'iniziativa preferibilmente gratuita;
- la sede dell'evento deve essere a norma secondo le leggi vigenti e adeguata all'iniziativa;

- i crediti orari verranno riconosciuti solo sulla base dell'attinenza con una o più delle 10 aree relative alle conoscenze, abilità e competenze del mediatore familiare indicate dalla NORMA TECNICA UNI 11644:2016;
- i crediti orari verranno riconosciuti sulla base del Regolamento 1 solo se le tematiche specifiche sono attinenti alle conoscenze, abilità e competenze di cui NORMA TECNICA UNI 11644:2016 e saranno trattate da mediatori familiari esperti

ARTICOLO 6 - UTILIZZO DEL LOGO

Il conferimento del patrocinio comporta l'assunzione, da parte del beneficiario, dei seguenti obblighi:

- ❑ rendere adeguatamente visibile il logo della S.I.Me.F. da apporre su tutti gli strumenti di comunicazione e promozione dell'iniziativa per la quale viene concesso tale riconoscimento, premettendo la dizione "*con il patrocinio della...*";
- ❑ utilizzare il logo in modo da non offendere il decoro della S.I.Me.F., posizionandolo in modo distinto da eventuali loghi privati e dai patrocini istituzionali e nel giusto ordine di precedenza nel caso di presenza di più loghi;
- ❑ non sono ammesse modifiche al logo che deve essere utilizzato nella sua interezza, non deve contenere scritte aggiuntive oltre a quelle già previste e non deve essere pubblicato utilizzando colori diversi da quelli originali.

ARTICOLO 7 - ONERI

La concessione del patrocinio può avere esclusivamente carattere gratuito, non comportando infatti alcun impegno economico né alcun coinvolgimento della S.I.Me.F. in termini organizzativi e finanziari.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

I soggetti richiedenti dovranno presentare apposita richiesta, indirizzata all'attenzione della Presidente Nazionale che inoltrerà la domanda alla Commissione per la Didattica e la Ricerca (CDR) della S.I.Me.F. che si occuperà dell'istruttoria relativa alla richiesta e della sua valutazione.

La richiesta, trasmessa per posta elettronica all'indirizzo: presidente.nazionale@simef.net, dovrà pervenire completa della documentazione necessaria per la concessione del patrocinio almeno 40 giorni prima della data dell'evento e dovrà necessariamente contenere (vedi modello allegato):

- a) le generalità complete del soggetto richiedente e suo CV, anche se Ente o Associazione;
- b) i contenuti e gli obiettivi dell'evento;
- c) il titolo, il programma dettagliato dell'iniziativa con la specifica dei destinatari e l'elenco dei relatori con le relative qualifiche professionali, corredato da CV;
- d) la data ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa;
- e) dichiarazione dell'acquisizione, da parte del richiedente, delle preventive autorizzazioni previste dalla Legge e dai Regolamenti vigenti relativamente all'iniziativa, sollevando la S.I.Me.F. da ogni responsabilità civile e penale inerente allo svolgimento dell'evento stesso;
- f) dichiarazione del richiedente circa la non persecuzione di fini di lucro;
- g) elenco dei patrocini richiesti per lo stesso evento ad altre Istituzioni;
- h) eventuali altri patrocini già concessi dalla S.I.Me.F. al soggetto richiedente negli anni precedenti;
- h) dichiarazione del richiedente circa l'utilizzo esclusivo del logo della S.I.Me.F. per l'iniziativa in oggetto.

La domanda deve essere firmata dal rappresentante dell'Associazione o Ente richiedente e corredata di recapiti telefonici ed indirizzo postale ed e-mail.

La domanda dovrà contenere, se previsto, eventuale bozza del materiale divulgativo dell'evento oggetto di richiesta di patrocinio (inviti, locandine, brochure...).

ARTICOLO 9 - PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL GRATUITO PATROCINIO

Il gratuito patrocinio è concesso dalla S.I.Me.F., previa istruttoria effettuata dalla CDR che potrà richiedere ai soggetti richiedenti ulteriori informazioni e documentazione, utili ai fini dell'istruttoria o della valutazione della richiesta di concessione del gratuito patrocinio.

Al termine dell'istruttoria, la CDR, nella prima seduta utile, deciderà in merito alla richiesta di concessione del gratuito patrocinio sulla base degli elementi emersi e comunicherà la decisione presa alla Presidente Nazionale e al Consiglio Direttivo.

Le richieste di patrocinio, che al termine dell'istruttoria, risultino ancora carenti rispetto ai requisiti e/o incomplete relativamente alla documentazione prevista dal presente regolamento, non verranno accolte.

ARTICOLO 10 - CONCESSIONE DEL GRATUITO PATROCINIO

La concessione del patrocinio non comporta a carico della S.I.Me.F. alcuna assunzione di responsabilità connessa con l'evento patrocinato né nei riguardi degli/lle organizzatori/trici, né dei/delle partecipanti, né nei confronti di terzi.

Il patrocinio concesso dalla S.I.Me.F. è riferito alla singola e specifica iniziativa, oggetto della richiesta e non può essere accordato in via permanente.

A seguito di tale concessione, il soggetto richiedente potrà apporre il logo della S.I.Me.F. esclusivamente su manifesti, locandine, pieghevoli, pubblicazioni e materiale divulgativo relativi all'evento specifico e il materiale definitivo dovrà essere inviato in copia alla S.I.Me.F. .

ARTICOLO 11 - REVOCA DEL PATROCINIO

La S.I.Me.F. si riserva la facoltà di revocare il Patrocinio nel caso di modifica sostanziale, non preventivamente concordata, del programma proposto. Si segnala, inoltre che, qualora manifesti, volantini o altri mezzi di pubblicità recanti un riferimento al patrocinio concesso fossero affissi o distribuiti in modo non regolare, ciò comporterà l'impossibilità al beneficiario di ottenere il patrocinio della S.I.Me.F. per future iniziative, nonché l'immediata contestazione delle violazioni amministrative accertate.

L'utilizzo improprio del logo della S.I.Me.F. comporta la revoca della concessione del patrocinio.

ARTICOLO 12 - CONTROLLI E RESPONSABILITA'

La S.I.Me.F. si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche sulla regolarità dello svolgimento delle iniziative ammesse ad ottenere il patrocinio.

Si riserva, altresì, il diritto di verificare la veridicità delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione ad esse allegate, assumendo eventuali provvedimenti sanzionatori ritenuti opportuni ed escludendo in futuro il soggetto dalla concessione del Patrocinio.

ARTICOLO 13 - ENTRATA IN VIGORE

Il Presente regolamento entrerà in vigore dal giorno 14/05/2019